

**Art. 7 del D.Lgs. 80/2015 e art. 43 del D.Lgs 148/2015: Prolungamento congedo parentale fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino/a.**

Con D.Lgs 80/2015 entrato in vigore il 25 giugno 2015 è stata disposta in via sperimentale fino al 31.12.2015 l'elevazione dei periodi temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni. Con il successivo D.Lgs. 148/2015, attuativo della L. 183/2010, il Legislatore all'art. 43 ha espressamente disposto l'estensione del beneficio agli anni successivi al 2015.

Per effetto della riforma introdotta è pertanto possibile fruire dei periodi di congedo parentale fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio/a ovvero fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato..

La nuova disciplina ha altresì previsto il prolungamento del trattamento economico erogato per il congedo parentale - corrispondente al 30% della retribuzione - entro il limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fino al compimento dei 6 anni del figlio/a (anziché fino ai 3 anni precedentemente previsti) ovvero fino ai 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Si evidenzia pertanto che il periodo di congedo parentale residuo fruito dai 6 agli 8 anni è retribuito nella misura del 30% della retribuzione solo se il reddito individuale dell'interessato risulta inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. La modifica normativa non prevede per i restanti periodi di congedo alcun trattamento retributivo.

Il D.Lgs. n. 80/2015 consente inoltre di fruire del congedo parentale ad ore, anziché a giorni, ponendo però un duplice limite nell'utilizzo dell'istituto: in particolare la norma dispone, da un lato, che il genitore possa assentarsi in misura pari alla metà del suo orario medio giornaliero del periodo di paga mensile determinato con riferimento al mese immediatamente precedente a quello della fruizione, dall'altro, esclude la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con gli altri permessi o riposi previsti dal D.Lgs 151/2001.

Al fine di dare applicazione alle nuove misure introdotte dal Legislatore si è proceduto all'aggiornamento della modulistica presente nella sezione.

La Responsabile  
Antonella Pellegrino